

UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

MOTIVAZIONI PROVVEDIMENTO N. 7/2021

Nel procedimento disciplinare promosso dalla Procura Federale a carico del Sig. Fabio Bertolacci, questo Tribunale Federale perviene ad una pronuncia assolutoria, non essendosi ritenuti provati i fatti costitutivi posti a fondamento della contestazione mossa nei suoi confronti.

a) preso atto del fatto che, con Provvedimento n. 4/2021, l'Ufficio della Procura Federale (26.02.2021) ha deferito avanti a questo Tribunale il precitato Sig. Bertolacci per la violazione degli artt. 1, 3, 6, 15 del Regolamento di Giustizia FIM, le accuse mosse al Deferito vertono sulla condotta tenuta da parte dello stesso nel corso della Manifestazione moto d'acqua svoltasi presso Anzio in data 11-12-13 Settembre 2020. In tal senso, nel provvedimento viene riportato che il Sig. Bertolacci, all'esito della competizione della Categoria Giovanile, *inveiva contro il Commissario Generale Sig. Osvaldo Enrico Tonali rivolgendogli pesanti insulti come "Sei una testa di...", "Sei un pezzo di...", "Quelli come te rovinano la Motonautica" e frasi simili, alla presenza dei piloti della predetta categoria giovanile* (Cfr. Provvedimento N. 4/2021), in violazione dei suindicati articoli del Regolamento;

b) premesso che, nel corso dell'istruttoria delegata dall' Avv. Andrea Bianchi al sostituto procuratore Avv. Barbara Achilli, veniva sentito (9.12.2020) tramite audizione telefonica il Sig. Enrico Osvaldo Tonali, il quale confermava la portata delle accuse indirizzate nei suoi confronti da parte del Sig. Bertolacci ed ivi indicate nel rapporto redatto dal Sig. Tonali in data 26.09.2020 relativo all'andamento delle gare oggetto di esame, interamente riprese dal provvedimento dell'Ufficio della Procura Federale summenzionato;

c) premesso altresì che il Signor Bertolacci, attraverso deposito di memoria difensiva (29.01.2021) contestava quanto *ex adverso* sostenuto, evidenziando l'infondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti, nonché la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal Sig. Tonali sulla base delle seguenti circostanze: (i) nel summenzionato rapporto (del 26.09.2020) il Sig. Tonali dichiarava non esserci stato alcun

inconveniente durante lo svolgimento della gara oggetto di esame, salvo poi ammettere - nel corso di audizione telefonica la presenza di incomprensioni sulle modalità di partenza, nonché dei lunghi tempi necessari per ripristinare l'ordine a seguito della scelta di farla ripetere (ii) nel rapporto il Sig. Tonali dichiarava che la condotta dei concorrenti e degli accompagnatori fosse stata "buona" nonostante - a detta del Bertolacci - le numerose lamentele provenienti dai genitori ed ivi indirizzate al Sig. Tonali; (iii) il Sig. Tonali - in sede di audizione telefonica - rilevava che il Sig. Bertolacci aveva svolto il ruolo di *holder* (assistente alla partenza), nonostante - sostiene il Bertolacci - avesse svolto le mansioni di "responsabile all'apertura del cancelletto", lontano quindi dal luogo di partenza, sede ove Tonali avrebbe ricevuto le illazioni. A sostegno delle proprie affermazioni, Bertolacci, concludeva infine chiedendo venisse ammessa prova orale;

d) dato atto che in data 22.04.2021, si è svolta mediante l'applicativo Microsoft Teams, in camera di consiglio l'udienza innanzi al Tribunale federale ex. articolo 75 reg. giust., durante la quale venivano sentiti ai sensi dell'art76:

- il Procuratore Avv. Andrea Bianchi che, richiamato interamente il contenuto del provvedimento 4/2021, concludeva chiedendo venissero applicate le sanzioni sospensive ex art. 30 (sospensione da ogni carica e incarico) ed art. 31 (sospensione da ogni attività sportiva) del reg. giust, rispettivamente di tre mesi nei confronti del Sig. Bertolacci e di tre mesi nei confronti dell'Associazione Cast. Sub Roma da questo rappresentata, per la violazione degli artt. 1, 3, 6, 15 del Regolamento di Giustizia FIM;
- il Sig. Fabio Bertolacci che, richiamato interamente il contenuto degli atti depositati nella fase istruttoria, chiedeva il rigetto delle accuse mosse nei suoi confronti, in quanto infondate e contraddittorie,

ciò premesso e considerato

lo scrivente Tribunale formula le seguenti

MOTIVAZIONI.


Questo Tribunale ritiene non essere state provate le contestazioni sollevate al Sig. Bertolacci, in considerazione del fatto che alcuna prova e/o evidenza dei fatti sui quali si fonda la richiesta sanzionatoria della Procura Federale risulta essere stata prodotta durante la fase istruttoria.


Le uniche prove agli atti prodotte a dimostrazione del presunto comportamento tenuto dal Sig. Bertolacci sono le dichiarazioni rese dallo stesso Tonali (sia nel suddetto rapporto del 26.09.2020, sia

in sede di audizione telefonica), riprese interamente nel provvedimento n. 4/2021 della Procura Federale. Quest'ultima, in forza dei poteri conferitole dal reg. ai sensi dell'Art. 85, "ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamenti di cui ha notizia", facoltà/doveri che, nel caso in esame, non risultano essere state esercitate mediante la produzione di prove dirette alla ricostruzione dei fatti, ricostruzione ancor più semplice per il fatto che è risultata incontestata la presenza nell'occorso di diversi soggetti che avrebbero potuto deporre in sede di escussione testi: nessuna istanza istruttoria sul punto è stata formulata alla presente Corte.

Non si possono dunque ritenere violati gli artt. 1, 3, 6 e 15 del Regolamento di Giustizia FIM e, conseguentemente, la condotta contestata non può essere sussunta alle fattispecie di *Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione degli Organi Federali e degli Organismi Federali*, né a quella di *Aggressione ad un Ufficiale di Gara* di cui -rispettivamente – agli artt. 6 e 15 del Regolamento di Giustizia FIM, in quanto non ne è stata fornita prova.

Milano, 6 aprile 2021

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente 

Avv. Valerio Carughi 

Not. Giorgio Pozzoli 